



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 56 del 20/05/2011 -
Determinazione nr. 1213 del 20/05/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Società Lavorazioni Inox S.p.a - Autorizzazione allo scarico su fosso di scolo Cornia di reflui industriali provenienti dal complesso produttivo in cui sono insediate le società Lavorazioni Inox S.p.a., Sarinox Metalli S.p.a. e VR metalli S.p.a., sito in Chions, via 1° Maggio n. 2

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Sassoli Andrea nato a Bibbiena (AR) il 06.07.1943 e residente in Monza via A.Volta n. 56, in qualità di Legale Rappresentante della ditta Lavorazioni Inox S.p.a., con sede legale in Milano piazza della Repubblica, n. 11, nonché titolare dello scarico finale che convoglia le acque reflue provenienti dalle Società Lavorazioni Inox S.p.A., Sarinox Metalli S.p.a. e VR Metalli S.p.a., ha presentato l'istanza, datata 07.02.11 assunta al prot. n. 10934 del 10.02.11, di autorizzazione allo scarico in fosso di scolo Cornia di reflui industriali provenienti dal complesso sito in Chions, via 1° Maggio n. 2;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni:
del 11.05.11 assunte al protocollo n. 38786 del 12.05.11, dove tra l'altro viene evidenziato il subentro come procuratore speciale della Società Lavorazioni Inox S.p.a., per l'insediamento sito in Chions, via 1° maggio n.2 , del Signor Rossetto Antonio nato a Ceggia (VE) il 05.10.1961 e residente a Noventa di Piave (VE) in via S. Mauro n. 14 (procura del 11.04.11, repertorio n. 150370/24878);
del 19.05.11 anticipate a mezzo fax alla stessa data;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati:

sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- estratto mappa catastale in scala 1: 2000 datata 30.04.11;
- estratto C.T.R. in scala 1:5000 datato 30.04.11;
- Tav. 1 - Planimetria generale fognature, aggiornamento datato 29.04.11;
- Relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico, datata 10.05.11;
- Relazione tecnica "Sistemi di raccolta e processo depurativo per scarico su fosso Cornia", datata 30.04.11;

elaborato sottoscritto dal titolare di data 10.05.11:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Procuratore Speciale della Società Lavorazioni Inox S.p.a. e di data 19.05.11, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio tutte a firma del Legale rappresentante le Società Lavorazioni Inox S.p.a., Sarinox Metalli S.p.a. e VR Metalli S.p.a. e di data 07.02.11;

RILEVATO dalla documentazione allegata all'istanza ed alle integrazioni che:

- presso l'azienda Lavorazioni Inox Spa viene effettuata lavorazione e piegatura di materiali in genere, semilavorati, semifiniti e finiti, inossidabili, ferrosi e non ferrosi;
- presso l'azienda Sarinox Metalli Spa viene effettuato il taglio e finitura superficiale della lamiera in acciaio;
- presso l'azienda VR Metalli S.p.a. è presente solo l'ufficio commerciale e un magazzino per lo stoccaggio di lamiere e prodotti in acciaio;
- le acque che generano lo scarico, indicato in planimetria con il n. 1, derivano da:
 - a) sistemi di raffreddamento degli impianti (tipicamente di puntatura della Società Lavorazioni Inox S.p.a., e impianto condizionamento degli uffici di tutte e tre le Società);
 - b) condensa prodotta dai compressori d'aria a servizio delle Società Lavorazioni Inox S.p.a. e Sarinox S.p.a. (scarico parziale 1A);
 - c) attività assimilate alle domestiche delle tre Società (servizi e mensa);
 - d) dilavamento meteorico di coperture e zone di transito comune alle tre Società;
 - e) troppo pieno dell'impianto antincendio in comune per le tre Società;
- le acque di cui ai punti b) e c) vengono preliminarmente trattate rispettivamente a mezzo di un separatore olio-acqua e in vasche Imhoff e condensagrassi;
- tutte le acque vengono convogliate ad un disoleatore finale e, dopo l'unione con le acque meteoriche di una nuova copertura, immesse tramite lo scarico n. 1 nel fosso di scolo denominato Cornia;
- lo scarico parziale 1A presenta un pozzetto a monte dell'immissione nella rete fognaria dell'insediamento;
- lo scarico n. 1 risulta campionabile nel pozzetto di prelievo, indicato in Tav. 1 aggiornamento del 29.04.11, posto immediatamente a monte del punto di immissione sul fosso Cornia.

RILEVATO che nell'intera area aziendale vi sono delle immissioni, indicate in Tav. 1 con i n. 2 e n. 3, di acque piovane di dilavamento (derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive, anche passive, che trasportano con sé elementi residuali di tali attività) non oggetto della presente autorizzazione;

RITENUTO di stabilire che:

- in uscita dal separatore olio-acqua delle acque di condensa compressori (scarico parziale 1A) vengano rispettati i limiti per lo scarico in acque superficiali di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, limitatamente alle sostanze pericolose di cui all'art. 101 comma 4 primo periodo;
- detto scarico parziale debba comunque essere accessibile in condizioni di sicurezza;

DATO ATTO che è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 24329 del 18.03.11 e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 16.05.11 prot. n. 39357, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli

Occidentale, al Comune di Chions, al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, alla Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici e alla Direzione Centrale Pianificazione – Servizio Tutela Beni Paesaggistici della Regione;

DATO ATTO dei pareri espressi dall'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 19.05.11 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento anche per gli scarichi parziali, le condizioni per la loro accessibilità ed i limiti tabellari da rispettare;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- le misure in materia di risparmio idrico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

PRESO ATTO che il Comune di Chions, con nota anticipata a mezzo fax pervenuta in data 20.05.11, ha rilevato che non vi sono osservazioni in merito allo scarico;

PRESO ATTO che le opere terminali di collegamento dei pluviali a servizio della nuova copertura sono in corso di realizzazione e che, pertanto, si rende necessario, non appena saranno conclusi detti lavori, inviare alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione dei lavori unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 di data 07.02.2011 introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
 - € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche"
- giuste reversali n. 1979 e 1980 del 23.03.2011;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del

personale della Provincia
pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, la L.R. 16/2002 e la L.R. n. 16/08 , inerenti le competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la Società Lavorazioni Inox S.p.a., con sede legale in Milano piazza della Repubblica, n. 11, è autorizzata, nella persona del procuratore speciale pro-tempore allo scarico su fosso di scolo Cornia di acque reflue industriali provenienti dalle attività delle società Lavorazioni Inox S.p.a., Sarinox Metalli S.p.a. e VR Metalli S.p.a. con sede operativa in Chions, località Villotta, via 1° Maggio n. 2, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i punti di misurazione dello scarico sono fissati in corrispondenza
 - dello scarico generale (indicato in Tav. 1 con il n. 1), subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore,
 - dello scarico parziale (indicato in Tav. 1 con il simbolo 1A) subito a valle del separatore acqua olio per le acque di condensa dei compressori;
 - b) in tali punti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D. Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza;
 - c) deve essere rispettata, per lo scarico generale, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del decreto medesimo;
 - d) devono essere rispettati per lo scarico parziale 1A, i limiti della Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 del medesimo allegato;
 - e) vengano effettuati i seguenti autocontrolli, dalla data di esecutività della presente autorizzazione:
 - sui reflui all'uscita dal separatore acqua-olio (scarico parziale 1A) con frequenza almeno semestrale sul parametro idrocarburi totali;

- sui reflui allo scarico generale almeno semestralmente su BOD, COD, idrocarburi totali, solidi sospesi totali, pH;
 - f) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Società;
 - g) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - h) i dispositivi per il trattamento delle acque reflue domestiche devono essere spurgati con la periodicità prevista dalla DCIA 04.02.1977 nel rispetto della normativa in materia e devono essere tenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - i) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti nei punti n. 2 e n. 3 della Tav. 1, non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
 - j) non appena saranno conclusi i lavori di collegamento allo scarico dei pluviali a servizio della nuova copertura, deve essere inviata alla Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone comunicazione della data di conclusione degli stessi, unitamente a dichiarazione, resa nelle forme di legge, attestante che quanto realizzato è conforme a quanto indicato nella documentazione tecnica indicata nelle premesse.
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:
- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
 - e) contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, proporre delle misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del DLgs 152/06.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.

6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
8. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
9. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
10. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
11. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
12. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
13. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Chions, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 20/05/2011

IL DIRIGENTE

Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni